

Post 9 aprile 2013

Società tra professionisti (“Stp”) – È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013 n. 81, il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 recante il Regolamento che rende operative le società tra professionisti, ovvero le società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi e che siano costituite secondo i modelli societari, regolati dal codice civile, delle società di persone, società di capitali e cooperative. Secondo il Regolamento la Stp deve essere iscritta in un’apposita sezione speciale dell’Albo o del Registro tenuto presso l’Ordine o il Collegio di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o del Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Il provvedimento disciplina, tra l’altro, il requisito della trasparenza nel rapporto con il cliente, imponendo alla società una serie di obblighi informativi da rendere al cliente al momento del primo contatto. La Stp risponde in via disciplinare della violazione delle norme deontologiche dell’Ordine al quale è iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Italian Companies among professionals – With Ministerial Decree no. 34 of 8 February 2013 (published in the Gazzetta Ufficiale no. 81 of 6 April 2013) has been issued the Regulation which rules the companies among professionals (so called “Stp”), i.e. those companies having as their exclusive object the exercising of activities that can be carried out only by professionals who are registered in professional bodies or registers and which have been incorporated adopting one of the models provided for by the Italian Civil Code for the partnerships, companies and cooperatives. According to the Decree, the Stp shall be registered in a specific section of the competent professional body or register (for the multidisciplinary Stp it shall be considered competent the professional body where the activity is exercised prevalently). The Regulation states, among other things, the transparency in the relationship between the company and the clients and requires to the company to disclose some information to its customers at the time of the first contact. The Stp is responsible of the violation of the ethical rules of the professional body to which it is registered. If such violation of ethical rules is committed by a professional partner due to directives imposed by the Stp, the company and the professional partner are both responsible of disciplinary liability.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/